



LE VISITE MEDICHE DEGLI APPRENDISTI MINORENNI

a cura di Eufrazio Massi – *Direttore della Direzione provinciale del Lavoro di Modena**

Negli ultimi anni alcune regioni, per far fronte a problemi meramente organizzativi delle ASL, hanno emanato delle leggi che prevedono l'esonero delle strutture sanitarie pubbliche dall'obbligo di prestare il servizio di effettuazione delle visite mediche preassuntive nei confronti degli apprendisti minorenni. Nel pezzo che segue si analizzerà la compatibilità di tali norme con le previsioni della legge nazionale in materia di obbligo di effettuare tali visite.

L'emanazione di alcune leggi regionali in materia di presentazioni di certificazioni mediche rilasciate dai servizi sanitari regionali, impone una sia pur breve riflessione sulla correlazione tra la normativa nazionale e quella locale. Il problema appare di una certa rilevanza sulla base della mera constatazione che, al momento, sia pure in termini diversi, molte regioni hanno legiferato (Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Emilia Romagna e Umbria) e che ciò ha generato perplessità interpretative circa **l'obbligo della visita medica preassuntiva per gli apprendisti minori** (art.8 della L. n.977/67) e **la relativa sanzione in mancanza della stessa** (art.26 della legge citata). Tali perplessità sono viepiù aumentate sulla base anche di indirizzi amministrativi regionali successivi alle disposizioni legislative (è il caso, ad esempio, del Piemonte) ove non soltanto si è ribadita l'abolizione del certificato di idoneità fisica per apprendisti non a rischio, ma anche per i minori non apprendisti.

Ma andiamo con ordine cercando di focalizzare il problema, avendo quali parametri di riferimento la L. n.977/67, l'art.23, co.5, lett.c), della L. n.133/08, che ha abrogato l'art.4 della L. n.25/55, l'art.41 del D.Lgs. n.81/08, il parere del Consiglio di Stato del 9 novembre 2005 e la successiva nota del Ministero del Lavoro dell'11 aprile 2006.

L'articolo 1 della L. n.977/67 ha una portata generale e trova applicazione nei confronti dei soggetti di età inferiore ai diciotto anni che abbiano un rapporto di lavoro, anche speciale: ciò significa che tutti gli adempimenti ivi previsti e, soprattutto, le

tutele e le altre forme di garanzia sulla salute e sicurezza, vanno garantiti ed effettuati a prescindere dalla tipologia contrattuale applicata.

Con la legge n.133/08 è stato abrogato l'art.4 della L. n.25/55, il quale affermava che l'assunzione dell'apprendista doveva essere preceduta da una visita sanitaria finalizzata ad accertare l'idoneità delle condizioni fisiche in funzione del lavoro che lo stesso sarebbe andato a svolgere.

Tale abrogazione ha, senz'altro, fatto venir meno l'obbligo della visita medica preassuntiva per gli apprendisti maggiorenni (oggi, il rapporto può iniziare fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno): ciò appare coerente con un impianto normativo ormai cambiato (nel 1955, infatti, la maggiore età era fissata a ventuno anni e, fino al compimento della stessa, il giovane era considerato un minore). Nel corso di questi ultimi anni si era sovente sottolineata l'incongruenza di una norma che, almeno sotto l'aspetto letterale, richiedeva la visita per gli apprendisti, a prescindere dal requisito dell'età, mentre non la richiedeva per i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro (rapporto a tipologia formativa, come l'apprendistato) o a tempo indeterminato, che svolgevano le stesse mansioni.

L'art.8 della L. n.977/67 prevedendo per i minori, al co.1, l'accertamento dell'idoneità al lavoro, nel successivo co.3 afferma che *"le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso un medico del Servizio Sanitario Nazionale"*: è questo il punto che va esaminato partendo dalla constatazione che, con vari provvedimenti legislativi, alcune


regioni hanno escluso la competenza delle ASL relativamente al rilascio della certificazione.

La Regione Lombardia, con legge Regionale n.12/03, fu la prima a disciplinare la materia: il Governo impugnò il provvedimento avanti alla Corte Costituzionale la quale, con sentenza n.162 del 1° giugno 2004, si pronunciò dichiarando non fondata la questione di legittimità, dal momento che il legislatore regionale ha piena potestà riorganizzativa delle strutture sanitarie locali, potendo, nell'ambito della propria autonomia, ridurre le attività per le quali non si evidenzino "utilità".

Il Consiglio di Stato, con il parere n.3208 del 9 novembre 2005 (II sezione), ripreso dal Ministero del Lavoro nella circolare dell'aprile 2006, ha chiaramente affermato **che non si può far discendere dalla riconosciuta legittimità di una legge regionale, che ha una funzione meramente organizzativa delle ASL e della loro competenza al rilascio di determinate certificazioni, l'abrogazione, sia pure nello stretto ambito regionale, di una norma a valenza nazionale che impone l'obbligo della visita medica di idoneità fisica dei minori con il conseguente rilascio della certificazione.**

Senza entrare nel merito di alcuni concetti specifici espressi nel parere (tra l'altro, si sottolinea la "non condivisione" del richiamo fatto dalla Regione Lombardia circa la constatazione che la sorveglianza sanitaria dei minori rientrerebbe nei compiti del "medico competente"), è opportuno sottolineare come, con l'art.8 della L. n.977/67, sia assicurata al minore una tutela della salute, in un certo senso, aggiuntiva, rispetto a quella prevista dal D.Lgs. n.626/94 e, ora, dal D.Lgs.n.81/08, che non sono, tra loro, sovrapponibili. **Infatti, l'art.8 opera prima dell'inserimento in azienda e mira a riconoscere l'idoneità all'attività. Il D.Lgs.n.81/00, invece, concerne la tutela prevenzionistica che si ha "durante il lavoro", cioè in azienda.** Infatti, le misure generali per la protezione e la sicurezza dei prestatori si riferiscono ai processi produttivi e alle strutture dell'impresa, da cui discendono tutti gli adempimenti conseguenti anche in termini di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, l'eliminazione o la riduzione dei

rischi alla fonte e la programmazione della prevenzione.

 **Il rifiuto da parte delle strutture sanitarie locali di effettuare la visita medica ex art.8 della L. n.977/67 non esonera dall'onere il datore di lavoro, il quale deve far effettuare tale accertamento "a proprie spese", come afferma il Legislatore, da altro medico, che può ben essere individuato in quello di base o appartenente a strutture pubbliche private o accreditate.**

Su questo punto il Dicastero del Lavoro, rispondendo a un interpello dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Avellino (prot. n.25/0007866 del 19 luglio 2006) ha affermato che

"ove non vi sia una diversa regolamentazione di carattere regionale, la visita medica del minore è demandata ad un medico che risulti giuridicamente incardinato nell'ambito dell'organizzazione sanitaria pubblica e per tale deve intendersi sia il professionista che abbia in rapporto di dipendenza con il Servizio Sanitario Nazionale – quale è il medico della struttura ospedaliera pubblica ovvero della Azienda Sanitaria Locale – sia il professionista che operi in convenzione con il Servizio Sanitario, quale è, ad esempio, il medico di medicina generale".

L'alternativa (ma, ad avviso di chi scrive, sarebbe quantomeno necessario un pronunciamento amministrativo dal parte del Ministero del Lavoro, atteso che si tratta, in linea di massima, di un medico privato) potrebbe essere rappresentata dal medico competente, come previsto per le attività soggette a sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. n.81/08.



MA COSA SUCCEDA SE IL DATORE DI LAVORO NON OTTEMPERA ALL'OBBLIGO PREVISTO DALL'ART.8, CO.1?

La sanzione è penale e particolarmente pesante: infatti, la carenza di documentazione attestante la visita medica preassuntiva è punita con l'arresto non superiore a sei mesi o con l'ammenda fino a 5.164,00 euro.